



Prot. n. 460931  
del 15 luglio 2010

**OGGETTO:** Applicazione della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 - Interpretazione dell'art. 4, comma 5, lett. b) e rispetto della distanza dai confini prevista dall'art. 4 della L.R. n. 13/1990 negli interventi di ampliamento.

Sui due quesiti posti **dal Comune** in ordine all'applicazione dell'art. 4 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22, in termini di carattere generale e senza riferimento a casi specifici, sui quali dovrà pronunciarsi la competente Amministrazione comunale (vedi [D.G.R. n. 769 del 27/6/2006](#), pubbl. nel BUR n. 70 del 7.7.2006), si osserva quanto segue:

1) Interpretazione dell'art. 4, comma 5, lett. b) - Applicazione in zona a tutela integrale di PPAR:

Il quesito trova risposta nell'Atto di indirizzo emanato dalla Regione con D.G.R. n. 1991 del 24.11.2009 (pubbl. nel B.U.R. n. 115 del 4.12.2009), che viene anche citato nel quesito stesso.

Infatti nella parte relativa allo "art. 4 comma 5" della legge è scritto che "I divieti stabiliti dal presente comma non sono derogabili dai Comuni. Si precisa altresì che per quanto riguarda le aree di tutela integrale - anche se altrimenti denominate dai PRG comunali adeguati al PPAR - valgono comunque le esenzioni previste dall'art. 60 del P.P.A.R. o quelle richiamate negli strumenti urbanistici ad esso adeguati".

2) Interpretazione degli artt. 4 e 5 della L. R. n. 13/1990 in merito ad ampliamenti comportanti una distanza dai confini inferiore a m 20:

Anche tale quesito trova risposta nell'atto di indirizzo emanato dalla Regione.

Nella parte relativa al "Coordinamento degli artt. 1 e 2 della L.R. 22/2009 con l'art. 6 della L.R. 13/1990", dopo aver premesso che "come rilevato in precedenza, le disposizioni della L.R. 22/1990 (rectius: 2009), in particolare quelle degli artt. 1 e 2, riguardano anche gli edifici situati in zona agricola, siano essi residenziali o non residenziali" e che "queste disposizioni prevalgono sull'art. 6 della L. R. 13/1990, dedicato al recupero del patrimonio edilizio esistente", si conclude, fra l'altro, che "per gli interventi di cui agli artt. 1 e 2 della L. R. 22/2009 vale quanto disposto dall'art. 5, comma 1, ultima parte, della L.R. 13/1990 e cioè che non si osserva il limite di ml. 20 per le distanze dai confini".

L'art. 6 della L.R. n. 13/1990 disciplina gli interventi di recupero degli edifici che sono situati nelle zone agricole da parte di soggetti che non sono imprenditori agricoli. E' chiaro pertanto che quanto esposto nell'atto di indirizzo si riferisce anche ad interventi di ampliamento ex art. 1 della L.R. n. 22/2009 da parte di soggetti che non sono imprenditori agricoli.